

Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2023, n. 5-7911

Legge Regionale 10/02/2009, n. 4, art. 11 - Regolamento n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i., art. 11 - D.G.R. n. 27-3480/2016 - Piano Forestale Aziendale delle proprietà del Comune di Mattie 2023-2038. Approvazione.



Seduta N° 416

Adunanza 18 DICEMBRE 2023

Il giorno 18 del mese di dicembre duemilaventitre alle ore 08:45 in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Elena Chiorino, Marco Gabusi, Luigi Genesisio Icardi, Vittoria Poggio, Marco Protopapa, Fabrizio Ricca con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Matteo MARNATI - Maurizio Raffaello MARRONE - Andrea TRONZANO

DGR 5-7911/2023/XI

OGGETTO:

Legge Regionale 10/02/2009, n. 4, art. 11 - Regolamento n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i., art. 11 - D.G.R. n. 27-3480/2016 - Piano Forestale Aziendale delle proprietà del Comune di Mattie 2023-2038. Approvazione.

A relazione di: Carosso

Premesso che:

1) il D.lgs. n. 34 del 3 aprile 2018 (Testo unico in materie di foreste e filiere forestali) all'art. 6, comma 6 indica che le Regioni, in attuazione dei Programmi forestali regionali di cui al comma 2 e coordinatamente con i piani forestali di indirizzo territoriale di cui al comma 3, ove esistenti, promuovono, per le proprietà pubbliche e private, la redazione di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, quali strumenti indispensabili a garantire la tutela, la valorizzazione e la gestione attiva delle risorse forestali;

2) la l.r. 10 febbraio 2009, n. 4, così come modificata da ultimo dalla l.r. 3 del 9 marzo 2023 di riordino dell'ordinamento regionale, al fine di realizzare una razionale gestione del patrimonio forestale che tenga conto dei diversi aspetti ambientali connessi alla presenza del bosco sul territorio prevede, all'art. 9, la definizione di un quadro strategico e strutturale all'interno del quale sono individuati gli obiettivi e le strategie da perseguire dato dal Programma Forestale Regionale, precedentemente denominato Piano Forestale Regionale e, all'art. 11, la programmazione e la gestione degli interventi selvicolturali attraverso lo strumento del Piano di Gestione Forestale (PGF) o strumenti equivalenti, precedentemente denominato Piano Forestale Aziendale (PFA), entrambi da approvarsi da parte della Giunta Regionale;

3) l'art. 45 della sopra citata l.r. 3 del 9 marzo 2023 prevede che, fino all'approvazione del

provvedimento che definisce le indicazioni tecnico-metodologiche per l'elaborazione, l'attuazione e la verifica dei PGF e degli strumenti equivalenti di cui all'art. 8, co. 3 della l.r. 4/2009, per la redazione del Piano di Gestione Forestale si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, co. 2 della l.r. 4/2009 nel testo vigente fino all'entrata in vigore della l.r. 3/2023 stessa;

4) il Regolamento n. 8/R del 20 settembre 2011 e s.m.i. (di seguito Regolamento forestale) indica:
A - al Titolo I, art. 2 i casi nei quali gli interventi selvicolturali possono derogare a quanto previsto dal Regolamento stesso. Tra questi il comma 2 lettera a) esplicita gli interventi previsti all'interno dei piani forestali aziendali,
B - al Titolo II, capo I le procedure per la realizzazione degli interventi selvicolturali;
C - al Titolo II, capo II, art. 11, le procedure e le competenze per l'approvazione dei PFA;
D - al Titolo III le norme per la gestione dei boschi piemontesi;
E - al Titolo V le norme per la gestione del pascolo;

5) la D.G.R. n. 27-3480 del 13 giugno 2016 approva le indicazioni tecnico-metodologiche per la redazione dei PFA in attuazione dell'articolo 11 comma 2 della l.r. 4/2009;

6) la D.G.R. n. 8-4583 del 23 gennaio 2017 approva il Piano Forestale Regionale (PFR) 2017-2027 ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale 4/2009. Il PFR ha tra i suoi obiettivi la facilitazione della programmazione economica attraverso la diffusione della pianificazione forestale aziendale.

Dato atto che non è stato ancora assunto il provvedimento che definisce le indicazioni tecnico-metodologiche per l'elaborazione, l'attuazione e la verifica dei PGF e pertanto per la redazione del Piano di gestione forestale si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, co. 2 della l.r. 4/2009 nel testo vigente fino all'entrata in vigore della l.r. 3/2023.

Richiamato il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" che, all'art. 6, comma 4, lett. c-bis), esclude dal campo di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica "i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni".

Tenuto conto che l'art. 42 (Attribuzioni dei Consigli) del **D.lgs. n. 267/2000** (Testo unico Enti locali) al comma 2, lettera b indica tra le competenze del Consiglio comunale l'assunzione degli atti relativi a piani territoriali ed urbanistici e ai programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione.

Tenuto conto che:

1) la l.r. n. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità":
- all'art. 2 istituisce la rete ecologica regionale in conformità alla direttiva 147/2009/CE del Consiglio, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, e alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Tale rete è composta, tra le altre aree, dal sistema delle aree protette del Piemonte e dai Siti facenti parte della rete Natura 2000;
- all'art. 40 prevede che la Giunta regionale disponga, con propria deliberazione, le misure di conservazione necessarie ad evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie che hanno motivato l'individuazione dei Siti facenti parte della rete Natura 2000;
- all'art. 41 prevede che la Regione deleghi la gestione delle aree della rete Natura 2000 agli enti di gestione delle aree naturali protette, province o città metropolitana tramite deliberazione della Giunta;
- all'art 43 dispone che gli interventi, le attività ed i progetti suscettibili di determinare, direttamente

o indirettamente, incidenze significative sulle specie e sugli habitat e che non sono direttamente connessi e necessari al loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente nelle aree della rete Natura 2000 vengano sottoposti a procedura di valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del D.P.R. 357/1997;

2) le “Misure di Conservazione per la tutela della rete Natura 2000 del Piemonte” sono state approvate da ultimo con D.G.R. n. 24-2976 del 29 febbraio 2016. L’articolo 12, comma 1, lett. e) di dette Misure vieta il pascolo in bosco, fatto salvo per aree "identificate e circoscritte, assicurando la salvaguardia delle aree in rinnovazione, e ove sia utile per la conservazione di habitat non forestali d'interesse comunitario o conservazionistico associati al bosco”;

3) con D.G.R. n. 7-4703 del 27 febbraio 2017 vengono approvate le Misure di conservazione specifiche per la ZSC/ZPS IT 1110006 “Orsiera Rocciavrè”;

4) con la D.G.R. n. 36-13220 del 08 febbraio 2010 è stata delegata all’Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie, già individuato dalla legge come soggetto gestore di aree protette, la gestione della ZSC/ZPS IT 1110006 “Orsiera Rocciavrè”.

Dato atto, come da istruttoria effettuata dal Settore Foreste della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, che:

1) l’Unione Montana Valle Susa, capofila della convenzione tra i Comuni della Valle Susa per la gestione associata delle proprietà forestali comunali, ha trasmesso la proposta di Piano Forestale Aziendale delle proprietà del Comune di Mattie con nota prot. ricevimento n. 56657 del 29 giugno 2020 per la sua approvazione da parte della Giunta Regionale ai sensi del Regolamento forestale. La proposta, come da documentazione agli atti del Settore Foreste della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, risulta composta da:

- 01 – Relazione tecnica;
- 02 – Descrizioni particellare;
- 03 – Registro degli eventi e degli interventi;
- 04 – Carta forestale, in scala 1:10.000;
- 05 – Carta dei tipi strutturali, in scala 1:10.000;
- 06 – Carta degli interventi, priorità e viabilità, in scala 1:10.000;
- 07 – Carta degli interventi, provvigione e ripresa, in scala 1:10.000;
- 08 – Carta delle compartimentazioni, in scala 1:10.000;
- 09 – Carta sinottico catastale in scala 1:10.000;
- 10 – Carta delle zone servite, in scala 1:10.000;

2) il Settore Foreste della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio ha richiesto alcune modifiche e integrazioni agli elaborati presentati con propria nota prot. n. 117880 del 18 ottobre 2021, formulate sulla base delle osservazioni contenute nella scheda di valutazione tecnica di IPLA S.p.a. pervenuta ai competenti uffici per le vie brevi, che, tra l’altro, dà atto alla richiesta di integrazioni avanzata dall’Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie, ricevuta dai competenti uffici il 14 ottobre 2021 prot. n. 116419. Il Settore Tecnico Piemonte Nord della Direzione Ambiente, Energia e Territorio non ha fatto pervenire ulteriori osservazioni;

3) il Comune di Mattie, per mezzo dell’Unione Montana Valle Susa, con nota prot. ric. n. 12232 del 03 febbraio 2022 ha inviato i nuovi elaborati revisionati necessari per concludere l’istruttoria tecnica di approvazione del PFA;

4) il Piano Forestale Aziendale delle proprietà del Comune di Mattie riguarda complessivamente

1.143,00 ettari boscati dei quali 153,60 a gestione attiva nel periodo di validità del Piano stesso;

5) le superfici interessate dal Piano Forestale Aziendale:

A - ricadono per 741,2 ettari nella ZSC/ZPS IT 1110006 “Orsiera Rocciavrè”, coincidente con l’area dell’omonimo Parco Naturale ai sensi della L.r. 66/1980. L’Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie, con Determinazione Dirigenziale n. 252 del 30 settembre 2022, trasmessa con nota prot. ric n. 121061 del 06 ottobre 2022, ha espresso giudizio positivo di valutazione di incidenza condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- il pascolo in bosco è consentito esclusivamente nelle zone individuate in cartografia dal PFA e con gli accorgimenti descritti al paragrafo precedente (salvaguardia aree in rinnovazione ed esclusione dal pascolo delle aree interessate da interventi selvicolturali fino al termine di validità del Piano);

- in fase di applicazione del PFA, prima dell’invio della Comunicazione di taglio, verrà effettuato un sopralluogo congiunto del sito con l’Ente Gestore al fine di evidenziare eventuali aree di rispetto legate a contingenze non prevedibili in sede di PFA (nidificazioni, habitat di specie ecc.), vie di esbosco, sia aeree che con trattori, alberi vivi/morti da rilasciare a tempo indefinito;

- qualsiasi intervento di nuova viabilità o anche di manutenzione di quella esistente, se ricadente nella ZSC dovrà essere oggetto di verifica di assoggettabilità alla valutazione di incidenza;

B – non presentano boschi da seme, così come individuati dalla normativa vigente;

C – non comprendono boschi a protezione diretta, così come individuabili in base al manuale “Selvicoltura nelle foreste di protezione diretta” della Regione Piemonte di cui alla D.G.R. 27-3480 del 13/06/2016 di approvazione delle nuove indicazioni tecnico-metodologiche per la redazione dei PFA;

D - il Piano non individua comprese silvo-pastorali ma prevede la possibilità di praticare il pascolo in alcune porzioni frammentate delle proprietà comunali boscate ai limiti con i pianori di testata e versanti in quota. Si tratta di circa 81,93 ettari di cui 65,54 ettari sono lariceti che non presentano nuclei di rinnovazione, 16,02 ettari sono riconducibili alla categoria forestale degli arbusteti montani e la parte residuale è caratterizzata da rimboschimenti e faggete interessate dal pascolo solo nelle fasi di transito delle mandrie dirette agli alpeggi. Si conferma che tali situazioni rientrano nelle fattispecie in cui la pratica del pascolo in bosco è consentita dal Regolamento all’articolo 45; gli aspetti silvo-pastorali sono descritti più in dettaglio al capitolo 10.7 della Relazione di Piano, dove si esplicita che al di fuori di queste aree il pascolo in bosco è vietato per la durata del Piano stesso;

6) il Piano Forestale Aziendale è stato adottato dal Consiglio Comunale di Mattie con deliberazione n. 12 del 17 luglio 2022 come previsto dall’art. 11, comma 2, lettera a) del Regolamento forestale. Detto verbale è stato trasmesso al Settore Foreste il 21 luglio 2023 con nota prot. ric. n. 102678 ;

7) per i suoi contenuti il Piano Forestale Aziendale ottempera dal punto di vista tecnico a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 27-3480 del 13 giugno 2016 e in particolare risponde alle indicazioni metodologiche approvate con la deliberazione stessa;

8) il Piano Forestale Aziendale è funzionalmente collegato, con gli opportuni aggiornamenti, allo studio preliminare alla pianificazione forestale territoriale, di cui all’art. 10 c. 2 della l.r. 4/2009, condotto per la specifica Area forestale omogenea;

9) come indicato nella stessa relazione, il periodo di validità richiesto per il Piano Forestale Aziendale è di quindici anni, in coerenza con quanto previsto al 6° comma dell’art. 11 della l.r. 4/2009 a partire dalla data di pubblicazione del presente atto sul B.U. della Regione Piemonte e per le successive 15 stagioni silvane (coerentemente con le epoche di intervento definite dall’articolo 18 del Regolamento forestale), quindi fino al termine della stagione 2037/2038 (31 agosto 2038);

10) il Piano forestale in questione, salvo il rispetto delle prescrizioni inerenti la ZSC/ZPS IT

1110006 “Orsiera Rocciavrè” sopra riportate, può essere oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale essendo state rispettate le norme sopra citate, al fine di:

- adeguare la gestione del patrimonio forestale regionale alla normativa forestale nazionale e regionale;
- concorrere al raggiungimento dell’obiettivo del Piano Forestale Regionale 2017-2027 di diminuire i costi di intervento in foresta facilitando la loro programmazione economica;

11) l'approvazione del Piano costituisce autorizzazione agli interventi selvicolturali ivi previsti, ai sensi dell'articolo 11 della Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4; la realizzazione di tali interventi è soggetta alla comunicazione semplice di cui all’art. 4 del Regolamento forestale. Per il periodo di validità del Piano, il pascolo in bosco è vietato al di fuori delle aree identificate e circoscritte cartograficamente.

Ritenuto pertanto opportuno, per quanto sopra, provvedere all’approvazione del Piano Forestale Aziendale delle proprietà del Comune di Mattie, costituito dagli elaborati allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, così come sopra descritto.

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

la Giunta Regionale unanime

delibera

1) di approvare, ai sensi dell’articolo 11 della Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, dell’art. 11 del Regolamento n. 8/R del 20 settembre 2011 e s.m.i. (di seguito Regolamento forestale) e della D.G.R. n. 27-3480 del 13 giugno 2016, il Piano Forestale Aziendale delle proprietà del Comune di Mattie, riguardante complessivamente 1.143,00 ettari boscati dei quali 153,60 a gestione attiva nel periodo di validità del Piano stesso.

L'approvazione del Piano costituisce autorizzazione agli interventi selvicolturali ivi previsti, ai sensi dell'articolo 11 della Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4; la realizzazione di tali interventi è soggetta alla comunicazione semplice di cui all’art. 4 del Regolamento forestale.

Per il periodo di validità del Piano, il pascolo in bosco è vietato al di fuori delle aree identificate e circoscritte cartograficamente;

2) di stabilire che il Piano Forestale Aziendale ha validità di quindici anni dalla data di pubblicazione del presente atto sul B.U. della Regione Piemonte e per le successive quindici stagioni silvane (coerentemente con le epoche di intervento definite dall'articolo 18 del Regolamento forestale), quindi fino al termine della stagione 2037/2038 (31 agosto 2038);

3) che il Piano Forestale Aziendale è costituito dai seguenti elaborati allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale:

- 01 – Relazione tecnica;
- 02 – Descrizioni particellare;
- 03 – Registro degli eventi e degli interventi;
- 04 – Carta forestale, in scala 1:10.000;
- 05 – Carta dei tipi strutturali, in scala 1:10.000;
- 06 – Carta degli interventi, priorità e viabilità, in scala 1:10.000;
- 07 – Carta degli interventi, provvigione e ripresa, in scala 1:10.000;
- 08 – Carta delle compartimentazioni, in scala 1:10.000;

- 09 – Carta sinottico catastale in scala 1:10.000;
10 – Carta delle zone servite, in scala 1:10.000;

4) di disporre che la sua attuazione nella ZSC/ZPS IT1110006 “Orsiera Rocciavrè” sia subordinata alle seguenti prescrizioni riguardanti il pascolo in bosco e contenute nella Determina Dirigenziale dell’Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie n. 252 del 30 settembre 2022:

- il pascolo in bosco è consentito esclusivamente nelle zone individuate in cartografia dal PFA e con gli accorgimenti descritti al paragrafo precedente (salvaguardia aree in rinnovazione ed esclusione dal pascolo delle aree interessate da interventi selvicolturali fino al termine di validità del Piano);
- in fase di applicazione del PFA, prima dell’invio della Comunicazione di taglio, verrà effettuato un sopralluogo congiunto del sito con l’Ente Gestore al fine di evidenziare eventuali aree di rispetto legate a contingenze non prevedibili in sede di PFA (nidificazioni, habitat di specie ecc.), vie di esbosco, sia aeree che con trattori, alberi vivi/morti da rilasciare a tempo indefinito;
- qualsiasi intervento di nuova viabilità o anche di manutenzione di quella esistente, se ricadente nella ZSC dovrà essere oggetto di verifica di assoggettabilità alla valutazione di incidenza.

Si sottolinea che, nell’ottica di non aggravare il procedimento amministrativo, come disposto dall’articolo 1, comma 2 della L. 241/1990, le eventuali ulteriori valutazioni di incidenza degli interventi previsti dal PFA riguarderanno gli aspetti non considerati nel procedimento valutativo appena concluso con esito positivo di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 252 del 30 settembre 2022;

5) di dare atto che la presenta deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La documentazione allegata al presente provvedimento è a disposizione sul Sistema Informativo Forestale Regionale (Sifor), nella sezione "Piani di Gestione Forestale", raggiungibile a partire da una delle seguenti pagine:

<https://www.servizi.piemonte.it/srv/sifor/>

<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/piani-forestali-aziendali>

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste>

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/gestione-bosco-taglio/pianificazione-forestale>

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010, nonché ai sensi dell’articolo 40 del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente.